



730

il modello

Dalla consulenza
alla liquidazione
**Manuale
per l'operatore
fiscale**

FRANCOANGELI

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

il modello



730

**Dalla consulenza
alla liquidazione**

**Manuale
per l'operatore
fiscale**

FRANCOANGELI

La presente edizione è a cura di Franco Galvanini e Graziano De Munari.

Franco Galvanini, consulente del lavoro, si occupa di formazione, assistenza didattica, consulenza su tematiche tributarie e del lavoro e collabora, quale consulente, con il CAF CISL. È autore di testi in tema di IRPEF, assistenza fiscale e amministrazione del personale.

Graziano De Munari, componente dell'Area Fiscale del CAF CISL, si occupa di formazione e di assistenza su tematiche fiscali e reddituali. È autore di pubblicazioni, articoli e dispense finalizzate alla divulgazione e all'approfondimento delle agevolazioni e degli adempimenti fiscali.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione la **Dott.ssa Serena Rossi**.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Progetto grafico della copertina: Elena Pellegrini

1a edizione Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Introduzione pag. 9

Parte I – I redditi

1. La dichiarazione dei redditi	»	17
2. Il contribuente	»	61
3. Familiari a carico e detrazioni spettanti	»	75
4. Redditi fondiari	»	93
5. Reddito di lavoro dipendente	»	165
6. Redditi di capitale	»	243
7. Redditi di lavoro autonomo	»	259
8. Redditi diversi	»	267
9. Redditi a tassazione separata	»	293

Parte II – Detrazioni e deduzioni

Introduzione » 315

Sezione I – Oneri detraibili

Introduzione	»	331
1. Spese sanitarie	»	337
2. Spese sanitarie per patologie esenti	»	373
3. Spese sanitarie sostenute per persone con disabilità	»	379
4. Spese veicoli per persone con disabilità e acquisto del cane guida	»	385
5. Interessi passivi relativi a mutui	»	401
6. Spese di istruzione	»	439
7. Spese funebri	»	451

8. Spese per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti	pag. 455
9. Spese per attività sportive praticate da ragazzi	» 459
10. Spese per intermediazione immobiliare	» 463
11. Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari	» 467
12. Spese veterinarie	» 471
13. Spese per la frequenza di asili nido	» 475
14. Premi per assicurazioni	» 479
15. Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di pubblico trasporto	» 489
16. Spese sostenute in presenza di diagnosi di disturbo specifico dell'ap- prendimento	» 493
17. Erogazioni liberali a favore del terzo settore	» 497
18. Erogazioni liberali	» 505
19. Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	» 515
20. Altri oneri detraibili	» 519
21. Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale	» 525

Sezione II – Oneri deducibili

Introduzione	» 531
1. Contributi obbligatori e facoltativi versati alle forme pensionistiche ob- bligatorie	» 535
2. Assegni periodici corrisposti al coniuge	» 545
3. Contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza per- sonale o familiare	» 553
4. Erogazioni per il sostentamento del clero cattolico e a favore di istitu- zioni religiose	» 561
5. Spese mediche e di assistenza specifica a favore dei portatori di handicap	» 565
6. Contributi versati a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale	» 573
7. Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative	» 583
8. Erogazioni liberali a favore di ONLUS, APS, ODV	» 587
9. Altri oneri deducibili	» 591
10. Spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione inter- nazionale	» 601
11. Contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari e in- dividuali	» 607
12. Spese per l'acquisto o la costruzione di immobili dati in locazione	» 619
13. Somme restituite al soggetto erogatore	» 627

Sezione III e Sezione IV – Superbonus decreto legge n. 34/2020

Introduzione	» 631
--------------	-------

Sezione III A – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus

Introduzione	» 655
--------------	-------

1. La detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio	pag. 661
2. Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche "Sismabonus"	» 713
3. La detrazione IRPEF per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati	» 729
4. Spese sostenute per interventi di "sistemazione a verde"	» 739
5. Interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici	» 745
6. Installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo	» 757

Sezione III C - Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%

Introduzione	» 765
1. Spese sostenute per l'arredo dell'immobile ristrutturato	» 767
2. Spese sostenute per l'arredo dell'abitazione principale – giovani coppie	» 777
3. Detrazione 50% IVA su acquisto di immobile di classe A e B	» 783
4. Acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica	» 789
5. Pace contributiva	» 795

Sezione IV – Spese per interventi di riqualificazione energetica

Introduzione	» 799
1. Riqualificazione energetica – disposizioni comuni	» 805
2. Riqualificazione energetica – interventi agevolabili	» 835

Sezione V – Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione

1. Detrazione per canoni di locazione	» 875
---------------------------------------	-------

Sezione VI – Altre detrazioni

1. Altre detrazioni d'imposta	» 889
-------------------------------	-------

Parte III – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

1. Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	» 897
--	-------

Parte IV – Crediti d'imposta

Introduzione	» 931
1. Credito d'imposta per riacquisto della prima casa	» 933
2. Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti	» 949
3. Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni ai fondi pensione	» 953
4. Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	» 957
5. Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	» 971

6. Credito d'imposta per incremento della base occupazionale	pag. 977
7. Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura – Art bonus	» 979
8. Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola – School bonus	» 985
9. Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	» 989
10. Credito d'imposta per videosorveglianza	» 993
11. Altri crediti d'imposta	» 995

Parte V – Il conguaglio della dichiarazione

1. Il prospetto di liquidazione modello 730/3	» 1009
---	--------

Parte VI – Quadro K - Quadro L

1. Quadro K – comunicazione dell'amministratore di condominio	» 1047
2. Quadro L – ulteriori dati	» 1051

Introduzione

1. L'assistenza fiscale e il sistema dei CAF

L'assistenza fiscale ha lo scopo di semplificare gli adempimenti degli obblighi tributari posti a carico dei contribuenti (persone fisiche) e, nel contempo, è finalizzata a rendere più agevole il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

I soggetti tramite i quali l'assistenza si attua sono:

- i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per le imprese e per i lavoratori dipendenti e assimilati;
- i sostituti d'imposta (i datori di lavoro che, facoltativamente, offrono assistenza ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati);
- i professionisti abilitati (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

L'istituto principale con il quale si attua è il **visto di conformità** introdotto con il D.Lgs. n. 241/1997, che viene rilasciato dal responsabile dell'assistenza fiscale del CAF e dal professionista abilitato e che determina una semplificazione dei controlli posti in essere dall'Amministrazione finanziaria.

Dal 2015 è stata introdotta la dichiarazione precompilata con l'obiettivo di semplificare ulteriormente gli adempimenti e mettere a disposizione del cittadino (o del CAF o professionista delegato) le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate per consentire una più agevole e corretta compilazione della dichiarazione dei redditi.

2. I centri di assistenza fiscale

2.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le norme istitutive dei CAF (L. n. 413/1991, art. 78, c. 20 e D.P.R. n. 395/1992) sono state successivamente integrate e in parte modificate dal:

- D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997: *"Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni"*;
- D.Lgs. n. 322 del 22 luglio 1998: *"Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"*;
- Decreto n. 164 del 31 maggio 1999 – Min. Finanze: *"Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"*.

Il legislatore è intervenuto ulteriormente con:

- D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014: *"Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"*;
- Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Bilancio 2016), apportando sostanziali modifiche e integrazioni al Decreto n. 164/99;
- D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"* convertito dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75) che ha apportato modifiche all'art. 39, comma 1, lett. a), a-bis) e a-ter) del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 e art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 174 del 21 novembre 2014.

3. Il visto di conformità

La disciplina del visto di conformità infedele e le relative sanzioni sono definite nell'art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il contenuto dell'articolo è stato modificato dal D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 entrata in vigore il 30 marzo 2019.

Le nuove misure destinate a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano, quindi, a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019.

Circ. n. 12/E (24.05.19)

La nuova formulazione del citato articolo prevede che, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell'assistenza fiscale (RAF), e in solido con quest'ultimo il CAF sono tenuti al pagamento di un **importo pari al 30% della maggiore imposta** riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

3.1. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Riportiamo uno stralcio della circolare n.19 dell'8 luglio 2020 dell'Agenzia delle Entrate che precisa i controlli **di cui all'art. 36-ter** del D.P.R. n. 600/1973 che il CAF deve effettua-

re ai fini del rilascio del visto di conformità e le conseguenze dell'apposizione del visto infedele, distinte in funzione dell'oggetto dei controlli.

La responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele in relazione alla verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d'imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei **controlli diversi da quelli di cui all'art. 36-ter** del D.P.R. n. 600/1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
- dell'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- delle detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
- dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
- degli attestati degli acconti versati o trattenuti.



Si evidenzia che la verifica su elementi oggetto del controllo sopra indicato ovvero quella effettuata su elementi oggetto del controllo di cui al citato art. 36-ter può essere valutata, nell'ambito della condotta dei CAF ai fini dell'applicazione delle sanzioni non pecuniarie e pecuniarie quali la revoca/sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale, il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio (D.Lgs. n. 241/1997, art. 39, commi 4 e 4-ter).

3.2. CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE

Il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all'ammontare di alcuni redditi indicati nella dichiarazione (ad esempio: certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati, ecc.).

Inoltre, il contribuente può:

- attestare la spettanza delle detrazioni soggettive per le quali rimane fermo il potere di controllo dell'Agenzia nei confronti del contribuente;
- autocertificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per il riconoscimento di determinate detrazioni, deduzioni, crediti d'imposta (vedi allegato alla circ. n. 19 dell'8 luglio 2020).

Il CAF e il professionista abilitato, invece, devono verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli **oneri deducibili e detraibili**, le **detrazioni d'imposta** e lo scomputo delle **ritenute d'acconto**.

Ai fini del riconoscimento della spesa, il controllo effettuato in relazione a oneri pluriennali deve essere effettuato a ogni utilizzo della rata dell'onere stesso.

Infine, qualora il contribuente intenda dedurre/detrarre in sede di dichiarazione dei redditi la medesima tipologia di onere già presente nella CU, deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che la stessa è diversa da quella di cui ha tenuto conto il sostituto d'imposta; ciò al fine di evitare che una spesa possa essere dedotta/detratta due volte, la prima come onere di cui ha tenuto conto il sostituto d'imposta, la seconda come onere da far valere in sede di dichiarazione dei redditi. **Circ. n. 18 (21.04.09)**

In conclusione, in sede di controllo documentale, devono essere richiesti esclusivamente i documenti indicati nella circolare n. 19 dell'8 luglio 2020 richiamata in precedenza.

Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la **prova del pagamento** che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare e prevista dalla norma sulla **tracciabilità dei versamenti** contenuta all'art 1, commi 679-680 della L. n. 160/2019.



In generale, quindi, la responsabilità del CAF o del professionista non si configura se i dati dichiarati trovano corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, anche nel caso in cui i dati in possesso dell'Amministrazione divergano dai dati dichiarati. Il controllo, in tal caso, può essere proseguito nei confronti del contribuente.

3.3. OBBLIGHI E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER I CAF

I CAF e i professionisti abilitati, ai sensi all'art. 16, comma 1, del Decreto 31 maggio 1999, n. 164, devono conservare:

- le schede modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;
- copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità; i documenti relativi alla dichiarazione 2021

vanno conservati fino al 31 dicembre 2026, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il CAF o il professionista conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Detti documenti possono essere conservati in formato sia elettronico che cartaceo e dovranno essere trasmessi dal responsabile del CAF in via telematica a seguito di richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, l'indicazione analitica dei documenti esibiti dai contribuenti nella ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione per i CAF e i professionisti abilitati, modello 730-2, non esime dall'obbligo di conservazione degli stessi. **Ris. n. 57 (30.05.14)**

Per approfondire il controllo della documentazione, esaminare quale documentazione può essere sostituita da autocertificazione e quali sono gli obblighi e le modalità di conservazione dei documenti, si rimanda al paragrafo intitolato **"Contenuto e requisiti della documentazione"** presente nei diversi capitoli.

Parte I

I redditi

1. La dichiarazione dei redditi

1. Normativa di riferimento e nozioni generali

Il titolo I del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 tratta della dichiarazione dei redditi annuale e, in particolare:

- l'art. 1 definisce "la dichiarazione dei soggetti passivi", le sue caratteristiche e chi è obbligato o esonerato;
- l'art. 2 stabilisce "il contenuto della dichiarazione delle persone fisiche".

La norma stabilisce che **le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, per i redditi prodotti ovunque, e le persone fisiche non residenti, per i redditi prodotti in Italia, hanno l'obbligo di presentare ogni anno la dichiarazione dei redditi** con la quale portano a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria la propria situazione reddituale, riferita al periodo d'imposta dell'anno precedente, con il pagamento contestuale delle imposte autoliquidate, in quanto dovute. La dichiarazione dei redditi è, quindi, l'atto formale nel quale il contribuente espone i propri redditi, le spese e gli oneri, e determina l'imposta.

2. La dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi è:

- annuale, in quanto annualmente è previsto di dichiarare i redditi dell'anno precedente;
- unica, in quanto per il periodo d'imposta interessato viene presa in considerazione una sola dichiarazione dei redditi;
- un atto formale, redatto su appositi modelli;
- obbligatoria, in quanto il contribuente, obbligato alla sua presentazione, in casi di omissione rischia pesanti sanzioni;
- analitica, in quanto tutti gli elementi attivi e passivi che la compongono devono essere elencati in modo particolareggiato;
- irretrattabile, in quanto la dichiarazione presentata non può essere ritirata ma solo modificata o integrata;

- valida ai fini della riscossione o del rimborso, costituendo titolo per la riscossione dell'imposta volontaria o coattiva, ovvero essendo valida quale istanza di rimborso del contribuente per il rimborso di imposte non dovute.

Nella dichiarazione dei redditi **devono essere considerate tutte le tipologie di redditi previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR)** che sono **i redditi fondiari (dei terreni e dei fabbricati); i redditi di capitale; i redditi di lavoro dipendente (da lavoro dipendente o pensione e assimilati a lavoro dipendente); i redditi di lavoro autonomo; i redditi d'impresa; i redditi diversi.**

2.1. CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi tutti coloro che, nel periodo d'imposta considerato, hanno conseguito redditi imponibili ai fini IRPEF ai quali non sono state applicate ritenute a titolo definitivo, quindi i cittadini residenti nel territorio dello Stato per tutti i redditi posseduti, e i cittadini non residenti solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

In particolare devono presentare la dichiarazione dei redditi:

- coloro che hanno percepito i seguenti redditi, non assoggettati a ritenuta d'acconto:
 - retribuzioni da privati (autisti, giardinieri, collaboratori familiari, ecc.);
 - assegni alimentari o testamentari;
 - rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso (mediante alienazione di un bene mobile/immobile o mediante cessione di capitale);
- i lavoratori dipendenti e pensionati che possiedono anche altri redditi quali:
 - redditi fondiari (dei terreni e dei fabbricati locati);
 - redditi di lavoro autonomo (derivanti dall'esercizio di arti, professioni);
 - redditi di capitale (derivanti da attività speculative, da dividendi azionari, ecc.);
 - redditi diversi (collaborazione autonoma occasionale, plusvalenze, redditi di beni immobili situati all'estero, ecc.);
 - redditi d'impresa;

se l'imposta lorda (calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze), al netto delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e altri redditi e della detrazione per familiari a carico, diminuita delle ritenute, sia superiore a 10,33 euro;

- i lavoratori dipendenti, pensionati o percettori di altri redditi assimilati che hanno percepito arretrati o trattamenti di fine rapporto da soggetti non "sostituti d'imposta" o altri redditi assoggettati a tassazione separata (rimborsi di imposte o oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è usufruito della detrazione d'imposta negli anni precedenti);
- i lavoratori dipendenti, pensionati che devono restituire in tutto o in parte le detrazioni per lavoro dipendente e/o per familiari a carico.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'IRPEF siano state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

I contribuenti hanno convenienza a presentare la dichiarazione dei redditi – specialmente il modello 730 – per recuperare l'imposta già pagata, mediante trattenuta sul salario o sulla pensione, nelle seguenti condizioni:

- quando non hanno usufruito di tutte le detrazioni fiscali spettanti;
- quando devono recuperare crediti d'imposta spettanti e non conguagliati;
- quando, nell'anno di imposta considerato, hanno sostenuto spese fiscalmente detraibili o deducibili.

2.2. CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:

- abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati;



L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso Comune dell'abitazione principale.

- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio);
- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato a effettuare le ritenute di acconto, ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
- solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, a eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge a eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
- un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo non superiore a 4.800 euro nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (ad esempio, compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi